

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2772 di venerdì 13 gennaio 2012

Quando entrano in vigore gli accordi Stato Regioni?

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, relativi alla formazione sulla sicurezza, entrano in vigore il 26 gennaio 2012. Di Rolando Dubini.

Aggiornamento del 18.08.2012

Pubblicate le Linee Guida Applicative degli accordi stato Regioni del 21.12.2011 che chiariscono definitivamente che è stata decisa un'impostazione giuridica diversa per questo caso e che la data di entrata in vigore è: **11 gennaio 2012**

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

"Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla "pubblicazione" o alla "entrata in vigore" degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Di Rolando Dubini, avvocato del foro di Milano

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 l'"**Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori**" ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni" e in pari data l'altro "**Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**", ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Tali accordi sulla formazione seguono il precedente accordo: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 "Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006.

1. Entrata in vigore

I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla **Gazzetta Ufficiale** - Serie Generale n. 8 del **11 gennaio 2012**.

Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.

In esso si afferma chiaramente l'esistenza di una **disciplina transitoria**:

"1.1. Termine per l' attivazione dei corsi formativi

Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003".

Il punto rilevante e dirimente è **la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, a partire dal quale l'accordo Stato Regioni per la **formazione RSPP** aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD006] ?#>

I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l'accordo per la **formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti**, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:

"10. ... In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi".

Dunque anche per i recenti accordi l'entrata in vigore è correlata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).

L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che così recita:

"Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Dunque l'Accordo è un **atto avente forza normativa** in quanto è **parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente sanzionato.**

Il **codice penale** prevede che all'art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge) che "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite", e l'art. 2 (Successione di leggi penali) "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato".

Il Codice civile all'art. 10 regola "Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti"

e prevede che "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto".

Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione, mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine diverso, vale la regola generale, ovvero dell'entrata in vigore

nel quindicesimo giorno successivo, avente l'accordo natura di atto normativo, integrativo dell'articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Conclusioni

Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, o 18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.

Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it